

**Commenti esplicativi alla revisione parziale dell'Ordinanza
sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale
e alla revisione totale del Regolamento del Consiglio dello IUFFP
concernente il personale dell'Istituto universitario federale per la
formazione professionale**

Gennaio 2016

1	Introduzione	3
2	Ordinanza IUFP	5
3	Ordinanza sul personale IUFP	15

1 Introduzione

Negli anni dalla sua fondazione nonché dalla sua ricostituzione, avvenuta nel 2007, l'Istituto Universitario federale per la Formazione Professionale (IUFFP) si è sviluppato radicalmente. Tale sviluppo è avvenuto nel contesto globale del panorama formativo e universitario, ma anche nel contesto interno dello sviluppo dell'organizzazione. Per lo IUFFP sono inoltre mutate anche altre condizioni quadro. In particolare il Consiglio federale ha elaborato e affinato, su mandato parlamentare, una politica di governo d'impresa per le unità scorporate dall'Amministrazione federale. E infine il legislativo e l'esecutivo federale hanno aggiornato a più riprese le basi del diritto in materia di personale federale.

Le basi legali dello IUFFP non rispecchiano le modifiche appena illustrate e non corrispondono dunque né alle mutate condizioni quadro né alla prassi. Gli interventi più urgenti riguardano la revisione dell'Ordinanza IUFFP e del Regolamento del personale:

- L'Ordinanza IUFFP è la base legale dello IUFFP fondata sull'articolo 48 della legge federale del 13 dicembre 2002 (LFPr) sulla formazione professionale, sulla base della quale devono essere elaborate tutte le disposizioni di esecuzione. L'entità delle modifiche da apportare impone fondamentalmente una revisione totale. Tuttavia, in considerazione del fatto che una tale revisione sfocerebbe nella promulgazione di una legge poiché, dal profilo costituzionale, varie disposizioni contenute nell'Ordinanza IUFFP devono essere ancorate a livello di legge, vista l'urgenza dell'intervento si rinuncia, nella prima fase, a una revisione totale. L'eventualità di una revisione totale sarà comunque esaminata nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione della revisione parziale dell'Ordinanza IUFFP.
- Il Regolamento del personale IUFFP, ora Ordinanza sul personale IUFFP, stabilisce le condizioni quadro in cui operano la Direzione dell'Istituto e il resto del personale. Considerato in particolare il fatto che dall'emanazione del Regolamento del personale IUFFP alla fine del 2006 il diritto in materia di personale federale è stato più volte sottoposto a revisione, in questo caso è opportuno procedere a una revisione totale. Un tale intervento si giustifica anche per il fatto che il regolamento del personale attualmente in vigore non rispecchia più la prassi e non corrisponde alle esigenze di un'istituzione integrata nello spazio universitario svizzero.

In riferimento alle modifiche proposte, lo IUFFP si orienta alla politica di governo d'impresa del Consiglio federale, applicando sostanzialmente la legge tipo dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) concernente le istituzioni che forniscono prestazioni di carattere monopolistico, del 25 marzo 2009. Fedele al principio del «Comply or Explain» lo IUFFP propone aggiustamenti in tutti i punti in cui s'impongono in virtù delle peculiarità di un'istituzione che si trova in un contesto di concorrenza economica all'interno del panorama universitario. Da una parte le linee direttive tracciano il quadro per cui con i corsi per perite e periti d'esame nonché l'implementazione di nuove ordinanze sulla formazione professionale, l'Istituto universitario definisce solo sporadicamente prestazioni di servizi di carattere monopolistico. Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, lo IUFFP è, con le sue prestazioni di servizi, in concorrenza con istituti di formazione svizzeri ed esteri. D'altro canto l'Istituto universitario deve orientarsi alle linee direttive per le istituzioni del panorama universitario svizzero nel contesto costituzionale dell'articolo 63a capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (CF) prescritti dalla Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

La nuova regolamentazione proposta comprende i seguenti punti fondamentali:

- completamento e aggiornamento delle disposizioni organizzative riferite al Consiglio dello IUFFP, alla Direzione dell'Istituto e all'organo di revisione in quanto organi dell'Istituto universitario;
- regolamentazione della partecipazione dei membri della scuola universitaria nel contesto dell'obbligo di accreditamento secondo la LPSU;
- definizione delle categorie di personale, che in base all'articolo 6 capoverso 5 della Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) possono essere subordinate al Codice delle obbligazioni (CO) in materia di diritto del personale;
- distanziamento dello IUFFP dalla rispettiva decisione del Consiglio federale riguardo alla compensazione del rincaro e all'aumento reale degli stipendi;
- flessibilizzazione del rilevamento del tempo di lavoro;
- adeguamento del rendiconto in funzione della revisione del CO.

Lo IUFFP ha elaborato le presenti bozze nell'ambito di un processo a più livelli. Ha, infatti, realizzato i documenti in stretta cooperazione con gli uffici federali incaricati di dirigere l'attuazione della politica di governo d'impresa del Consiglio federale (AFF, Ufficio federale del personale [UFPER], Ufficio federale di giustizia [UFG]), coinvolgendo anche i sindacati, la commissione del personale nonché i collaboratori e le collaboratrici.

Come indicato poc'anzi, questa revisione dell'Ordinanza IUFFP rappresenta comunque solo una prima tappa in quanto, nel corso di una revisione totale, dovrà essere esaminata l'opportunità di varare una legge.

2 Ordinanza IUFPF

Capitolo 1: Disposizioni generali

2.1 Articolo 2 Forma giuridica

Ad eccezione del neoinserto obbligo dello IUFPF di farsi iscrivere nel registro di commercio, le modifiche apportate sono esclusivamente di carattere redazionale.

2.2 Articolo 5 Attività secondarie commerciali

Questo articolo è abrogato poiché dal 1° gennaio 2011 le attività secondarie commerciali sono disciplinate nell'articolo 48a della LPers (cfr. comunque l'art. 31 cpv. 3 della presente bozza di revisione).

Capitolo 2: Offerte di formazione

2.3 Articolo 6 capoverso 2 lettere b e c Cicli di studio con diploma

I cicli di studio con diploma non sottostanno alle Direttive di Bologna, come traspare invece erroneamente dalla formulazione dell'articolo 6 capoverso 2 dell'Ordinanza IUFPF attualmente in vigore. La prassi prevede piuttosto che l'onere di lavoro stimato a 1800 ore viene tradotto per analogia in 60 punti di credito secondo le direttive di Bologna. La disposizione viene adattata di conseguenza dal profilo redazionale e aggiornata in relazione al riferimento alle Direttive di Bologna. (Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche del 28 maggio 2015 [Direttive di Bologna SUP e ASP])

Il catalogo dei titoli è completato con l'aggiunta del titolo di insegnante diplomato per l'insegnamento di maturità professionale nelle scuole professionali.

2.4 Articolo 7 capoverso 3 Ciclo di studio master

Il capoverso concernente l'accreditamento del ciclo di studio master è cancellato. Infatti, questo ciclo di studio è ormai accreditato e, inoltre, la disposizione non contiene indicazioni riguardo al tipo di accreditamento, cosa che ha creato problemi d'interpretazione in passato. Precisamente nel contesto degli accreditamenti dei programmi previsti dalla LPSU questa cancellazione non va interpretata come rinuncia a un accreditamento.

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1: Organi

2.5 Articolo 10 Organi

Nel suo Rapporto sul governo d'impresa riguardo all'attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale del 25 marzo 2009 il Consiglio federale stabilisce che i singoli organi debbano essere indipendenti l'uno dall'altro. Per questo motivo si rinuncia a conferire la posizione di organo sia alla Direzione dell'Istituto sia al direttore. Durante l'attuazione dei compiti dei singoli organi è però necessario tener conto del contesto dello spazio universitario svizzero. Di conseguenza la LPSU e l'accordo di collaborazione tra Confederazione e Cantoni conformemente all'articolo 6 della LPSU conferiscono ampie competenze ai rettori e ai direttori delle scuole universitarie, per esempio tramite la definizione dei compiti della Conferenza dei rettori delle università svizzere. Questa particolarità è tenuta in considerazione ancorando nell'articolo 11c capoverso 2 la possibilità di delegare singoli compiti al direttore dello IUFFP tramite il regolamento di organizzazione.

L'attuale capoverso 2 viene soppresso. Infatti, il direttore non viene richiamato. Il suo rapporto di lavoro viene disdetto secondo la LPers. I membri del Consiglio dello IUFFP vengono invece richiamati, come è ora disciplinato nell'articolo 11.

Sezione 2: Consiglio dello IUFFP

2.6 Articoli 11 – 11c Consiglio dello IUFFP

In virtù della politica sul governo d'impresa del Consiglio federale, il Consiglio dello IUFFP nonché la sua nomina, la sua retribuzione e i suoi compiti devono essere disciplinati in modo dettagliato nell'atto organizzativo.

Articolo 11

Capoverso 2

Di norma il Consiglio dello IUFFP conta nove membri. Con l'introduzione della fascia da sette a nove membri si evita che, in caso di partenza inaspettata di uno o due membri, il Consiglio dello IUFFP venga a trovarsi in una condizione di temporanea inabilità a deliberare fino alla nomina dei nuovi membri.

Capoverso 4

La limitazione della durata del mandato al massimo a 12 anni garantisce la parità di trattamento dei membri del Consiglio: ogni membro del Consiglio può rimanere in carica per al massimo 12 anni, indipendentemente dal fatto che il Consiglio federale lo abbia nominato all'inizio oppure nel corso di un periodo amministrativo.

Capoverso 5

In riferimento ai membri del Consiglio dello IUFFP il Consiglio federale adotta una decisione di nomina secondo l'articolo 8j dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 25 novembre 1998 e secondo l'articolo 6a della LPers. È in particolare

applicabile l'Ordinanza del 23 dicembre 2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri).

Articolo 11a

L'articolo 11a stabilisce gli impegni fondamentali (obbligo di fedeltà) valevoli per i membri del Consiglio dello IUFFP durante l'espletamento di qualsiasi tipo di compito.

Articolo 11b

La disposizione relativa alle relazioni d'interesse dei membri del Consiglio dello IUFFP viene segnatamente adeguata in base alla recente approvazione della mozione 13.4040 (Parità di trattamento nella pubblicazione delle relazioni d'interesse). I membri del Consiglio dello IUFFP sono così obbligati, al pari dei membri delle commissioni extraparlamentari, a dichiarare apertamente, prima della loro nomina, le loro relazioni d'interesse al Consiglio federale e a notificare sistematicamente eventuali cambiamenti subentrati durante il loro periodo di appartenenza. Le relazioni d'interesse riferite ai membri del Consiglio dello IUFFP nominati vengono pubblicate nell'ambito del rendiconto annuale. In caso di incompatibilità il Dipartimento presenta una richiesta di richiamo del membro interessato qualora quest'ultimo fosse intenzionato a mantenere il suo mandato.

Articolo 11c

Nell'articolo 11c capoverso 1 vengono elencati i compiti del Consiglio dello IUFFP. Di seguito entriamo solo nel merito di quelle normative che richiedono ulteriori spiegazioni.

Lettera a

Il Consiglio dello IUFFP è responsabile dell'attuazione degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio federale per quattro anni (art. 11a capoverso 3 lettera a e art. 25 capoverso 1) e anche della strategia dello IUFFP da definire a lungo termine nell'ambito delle direttive.

Lettera b

Il Regolamento interno consente al Consiglio dello IUFFP di disciplinare i suoi processi, mentre il Regolamento di organizzazione concerne l'attività operativa dello IUFFP.

Lettera d

In base ai compiti dei partner che sono ancorati nella Costituzione e nella legge, in questa sede viene stabilito ufficialmente che il Consiglio dello IUFFP rappresenti lo IUFFP a tutti questi livelli.

Lettera i:

La formulazione riguardo al rapporto di lavoro con il direttore viene adattata in corrispondenza dell'attuale prassi di governo d'impresa. Ciò non comporta cambiamenti sostanziali in riferimento alle condizioni d'impiego.

Lettera k:

Qui viene espressamente ancorata la prassi secondo cui il Consiglio dello IUFFP approva la proposta del direttore riguardo alla nomina del vicedirettore.

Lettera l:

La competenza del Consiglio dello IUFFP di assumere collaboratori e collaboratrici della segreteria del Consiglio viene ora espressamente ancorata nell'articolo 11a capoverso 3 lettera l.

Capoverso 2

Di norma i rettori delle università svizzere dispongono di ampie competenze. Anche il direttore dello IUFFP deve avere un margine di decisione, per cui nel capoverso 2 è prevista la possibilità di delegare determinati compiti al direttore dello IUFFP attraverso il regolamento di organizzazione.

Sezione 3: Direzione dell'Istituto

2.7 Articoli 12 – 12a: Statuto, composizione, presidenza e compiti della Direzione dell'Istituto

Articolo 12

A seguito della revisione di questo articolo, le competenze attualmente attribuite al direttore vengono trasmesse alla Direzione dell'Istituto. Il direttore presiede la Direzione dell'Istituto.

Articolo 12a

Nell'articolo 12 vengono elencati i compiti della Direzione dell'Istituto. Di seguito si entra solo nel merito di quelle normative che richiedono ulteriori spiegazioni.

Lettera h

Costituisce una novità l'impegno della Direzione dell'Istituto di incontrare una volta all'anno i partner sociali e di consultarli prima di emanare basi di politica del personale. A differenza delle unità dell'Amministrazione federale centrale, in quanto unità dell'amministrazione federale decentralizzata, lo IUFFP non è integrato nei meccanismi di consultazione previsti dalla legislazione sul personale federale, per cui è necessaria una regolamentazione specifica.

Le basi di politica del personale sono i programmi e i principi emanati sulla base della politica del personale del Consiglio dello IUFFP, quali per esempio i programmi di sviluppo e i principi di condotta.

Non è invece più menzionato l'obbligo di tutelare gli interessi del datore di lavoro poiché tale obbligo è regolamentato nella LPers e non ha bisogno di essere ripetuto.

Sezione 4: Organo di revisione

2.8 Articolo 13

Gli adeguamenti riflettono la prassi attuale e non hanno conseguenze sostanziali.

Capitolo 4: Membri dell'Istituto universitario

Sezione 1: Definizioni e organi

2.9 Articolo 14 Membri dell'Istituto universitario

Con la classificazione nei quattro gruppi «membri della Direzione dell'Istituto», «personale scientifico», «personale amministrativo e tecnico» e «studenti» viene creata la base per la partecipazione prescritta secondo la legislazione universitaria per l'accreditamento (cfr. in particolare l'art. 30 cpv. 1 lett. a n. 4 LPSU). I gruppi fungono da punto di riferimento per la composizione dell'Assemblea del personale e dei consigli degli studenti.

In questo caso si lavora consapevolmente con categorie, mantenendo quindi una flessibilità in vista di futuri adeguamenti delle denominazioni delle funzioni grazie al fatto che non sono più ancorate nell'ordinanza. La categoria del «personale scientifico» comprende quindi per esempio i dottorandi. L'obiettivo di questo adeguamento non è quello di sopprimere delle funzioni o di modificare gradi d'occupazione concordati, bensì di salvaguardare la conformità ai livelli. Inoltre, dato che le categorie di personale ancorate nell'ordinanza attualmente in vigore non corrispondono comunque più a quelle previste al momento dell'entrata in vigore dell'Ordinanza IUFFP 2005, la regolamentazione proposta riflette meglio la prassi odierna rispetto all'ordinanza attuale.

Sezione 2: Assemblea del personale

2.10 Assemblea del personale: articolo 15 Nomina / articolo 15a Organizzazione / articolo 15b Diritto di essere consultata, poteri e obblighi

L'ancoraggio della cooperazione di tutti i gruppi di membri dell'Istituto universitario costituirà una condizione imperativa per l'accreditamento in virtù della LPSU.

L'Assemblea del personale subentra all'attuale Assemblea universitaria disciplinata negli articoli 9-15 del regolamento d'organizzazione dello IUFFP.

In seno all'Assemblea del personale i seggi sono assegnati in funzione degli attuali rapporti di forza: un seggio per la Direzione dell'Istituto, sei seggi per il personale scientifico (finora tre gruppi) e due seggi per il personale amministrativo e il personale tecnico (finora un gruppo con 2 seggi ciascuno). Si considera inoltre una rappresentanza adeguata delle sedi, dei generi e delle funzioni.

La commissione del personale, operativa già da anni, è ancorata nell'Ordinanza IUFFP (art. 15 cpv. 2). La commissione è ora impostata come camera dell'Assemblea del personale. Grazie a questo raggruppamento si vogliono sfruttare le sinergie e quindi far fronte alla difficoltà di reclutare collaboratori disposti a farne parte. Rimane da vedere se questo approccio si dimostrerà efficace.

Eventualmente sarà possibile rivalutare la cosa in occasione della revisione totale della presente ordinanza.

L'organizzazione nonché i poteri e i compiti dell'Assemblea del personale e della commissione del personale sono ancorati negli articoli 15a e 15b. Prima di prendere una decisione, la Direzione dell'Istituto e il Consiglio dello IUFFP devono consultare imperativamente l'Assemblea del personale e la commissione del personale. Sono ritenute di particolare importanza le questioni che devono essere presentate all'Assemblea universitaria già secondo il Regolamento interno attuale, per esempio le questioni che vanno approvate dal Consiglio federale.

Sezione 3: Studenti e consigli degli studenti

2.11 Articolo 15c Partecipazione degli studenti

La partecipazione degli studenti è separata da quella del personale. In passato era risultato praticamente impossibile indurre gli studenti a partecipare all'Assemblea universitaria. I motivi vanno ricercati in un legame sovente solo molto blando degli studenti con lo IUFFP (cicli di studio paralleli alla professione con impiego in altre istituzioni) oppure nelle distanze geografiche. Creando dei consigli degli studenti separati presso le sedi regionali e prevedendo la possibilità di coinvolgere anche studenti per un periodo che va oltre la durata dei loro studi si vuole ovviare a questo inconveniente.

Capitolo 5: Rapporti di lavoro

Sezione 1: Diritto applicabile

2.12 Articolo 16 della LPers

Osservazione preliminare

Nel Rapporto supplementare concernente il Rapporto sul governo d'impresa e nella legge tipo dell'AFF è previsto che la Direzione dell'Istituto e il resto del personale sottostiano alla LPers. Nei commenti esplicativi alla legge tipo è citato il punto di riferimento legato alle prestazioni di servizi di carattere monopolistico: «Per gli enti divenuti autonomi che forniscono prestazioni di carattere monopolistico occorre prevedere, nel regolamento organizzativo, uno statuto del personale di diritto pubblico nell'ambito della LPers». Nello specifico l'AFF fa riferimento al 29° principio guida del rapporto supplementare.

Va comunque considerato che lo IUFFP fornisce solo sporadicamente prestazioni di carattere monopolistico, in particolare i corsi per perite e periti d'esame (PEX) e l'implementazione di nuove ordinanze in materia di formazione professionale. Per quanto riguarda tutte le altre offerte, precisamente nella formazione e formazione continua nonché nella ricerca e sviluppo ma anche nello sviluppo delle professioni, lo IUFFP si trova invece ad agire in un contesto di libera concorrenza, sul piano nazionale e in parte anche internazionale. Di conseguenza è logica e coerente anche la direttiva strategica del Consiglio federale secondo cui lo IUFFP deve raggiungere un grado di autofinanziamento del 20 per cento.

In questa sede viene di conseguenza proposto di mantenere valido il principio secondo cui per la Direzione dell'Istituto e il resto del personale è applicabile la legislazione sul personale federale. Per contro è opportuno che i rapporti di lavoro che sono possibili solamente nel libero mercato vengano sottoposti al Codice delle obbligazioni. Si tratta in particolare dei posti integrati nel panorama universitario, nello specifico i giovani ricercatori che occupano un posto di promozione delle giovani leve scientifiche e i postdottorandi.

Secondo la situazione giuridica attuale, in virtù dell'articolo 2 capoverso 7 dell'Ordinanza quadro alla Legge sul personale federale del 20 dicembre 2000 (OQ LPers), il Consiglio dello IUFFP è datore di lavoro. Con la presente richiesta si vuole adattare la suddetta ordinanza quadro affinché lo IUFFP sia definito in modo organizzativamente corretto come datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 della LPers.

2.13 Articolo 5 Ordinanza quadro relativa alla Legge sul personale federale

L'articolo 6 capoverso 5 della LPers conferisce al Consiglio federale la competenza di sottoporre, in casi giustificati, determinate categorie di personale al Codice delle obbligazioni. Il Consiglio federale ha fatto uso di questa competenza precisamente nell'articolo 5 dell'OQ LPers, conferendo ai datori di lavoro la competenza di sottoporre in particolare il personale ausiliario e i praticanti al Codice delle obbligazioni. Sulla base di questa disposizione, lo IUFFP sottoporrà in futuro i suoi praticanti al Codice delle obbligazioni. Si tratta soprattutto di praticanti universitari.

Che il termine di personale ausiliario utilizzato nell'OQ LPers si riferisca alla limitazione nel tempo e al carattere puntuale dell'impiego e non a una modesta qualifica dei lavoratori risulta per il momento indirettamente dai materiali utilizzati dal consigliere nazionale Vollmer, che ha illustrato l'articolo 6 capoverso 5 della LPers con l'immagine di top manager, categoria per la quale può essere scelta una regolamentazione speciale secondo il CO.

A dimostrazione vi proponiamo un esempio d'attualità:

- con espresso riferimento all'articolo 6 capoverso 5 della LPers, l'assunzione di professori con un contratto di diritto privato presso il Politecnico di Zurigo è applicabile il Codice delle obbligazioni (art. 17 cpv. 3 della Legge sui politecnici federali in collegamento con l'art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sui professori dei PF).

Questa interpretazione è giustificata e si giustifica nel contesto specifico del panorama universitario che si applica per lo IUFFP come per i PF.

Nella fase preliminare lo IUFFP ha esaminato varie opzioni per quanto riguarda la gestione dei posti dei dottorandi e postdottorandi specifici alla scuola universitaria. Si tratta esclusivamente di posti che sono per loro natura di durata limitata. In una prima fase lo IUFFP ha quindi esaminato la possibilità di un impiego a tempo determinato.

In questo ambito – dal profilo politico-formativo seppure non giuridicamente per mancanza di una legge IUFFP – lo IUFFP si trova fundamentalmente nella stessa situazione dei politecnici federali, situazione che nel suo Messaggio sulla LPers (FF 2011 6703 6728) il Consiglio federale ha descritto nei seguenti termini:

I progetti scientifici che si estendono su un periodo prolungato o i progetti consecutivi, ad esempio, richiedono contratti di durata determinata, poiché al termine di un progetto non sono più disponibili mezzi finanziari per remunerare il personale né il lavoro da svolgere.

Per i politecnici è stata trovata una soluzione con l'articolo 17b capoverso 2 della Legge sui PF. Grazie a questa disposizione i contratti con gli impiegati attivi in progetti d'insegnamento e di ricerca e con le persone che partecipano a progetti finanziati con mezzi esterni possono essere rinnovati più volte sull'arco di un periodo di nove anni. Mancando la necessaria base legale, lo IUFFP non ha questa possibilità di stipulare contratti a tempo determinato rinnovabili più volte sull'arco di un periodo di nove anni. È vero che, secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b dell'OQ LPers, l'articolo 9 capoverso 1 LPers non è applicabile per impiegati attivi in progetti d'insegnamento e di ricerca e per persone impiegate in progetti finanziati con mezzi esterni. Tuttavia, secondo l'articolo 6 capoverso 2 LPers, nel caso specifico il Codice delle obbligazioni è applicabile in via sussidiaria per cui, a causa del rischio di ledere il divieto di stipulare contratti a catena, non esiste la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato reiterati. D'altro canto non è possibile creare, tramite la LPers, posti finanziati con mezzi esterni qualora questi siano vincolati a tariffe, per esempio a quelle del Fondo nazionale. E infine lo IUFFP giudica poco favorevole per il lavoratore il fatto di limitare più volte nel tempo un posto di lavoro poiché fin nell'imminenza del prolungamento vige normalmente una notevole incertezza.

Lo IUFFP ha quindi esaminato in che misura questi posti di dottorandi e postdottorandi specificamente universitari possano essere impostati sulla base di contratti a tempo determinato secondo la LPers. Anche qui abbiamo una differenza rispetto ai PF, che grazie all'articolo 20a dell'Ordinanza sul personale hanno possibilità di disdetta flessibili, mentre lo IUFFP è vincolato alle modalità di disdetta sancite dalla LPers. Prima di rescindere un rapporto di lavoro finanziato con mezzi esterni, lo IUFFP dovrebbe quindi avvalersi di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegare la persona interessata (art. 19 cpv. 1). Nel caso dei posti legati a un progetto, ciò non è opportuno né per lo IUFFP né per la persona impiegata.

In base a queste riflessioni lo IUFFP ritiene sensato sottoporre i dottorandi e i postdottorandi che occupano posti di promozione finanziati con mezzi esterni al Codice delle obbligazioni. Va comunque sottolineato che nel caso specifico si tratta di categorie di personale chiaramente definite. Attualmente lavorano presso lo IUFFP due dottorandi e due collaboratori scientifici i cui posti sono finanziati con mezzi esterni. Inoltre sono impiegati presso lo IUFFP quattro dottorandi senza finanziamenti esterni. Per il futuro è lecito supporre che fino a 15 persone verranno assunte sulla base di finanziamenti esterni e che circa sette persone con progetti di tesi di dottorato saranno assunte senza promozione tramite finanziamenti esterni.

Sezione 2: Funzioni e classi di stipendio

2.14 Articolo 16a Funzioni e classi di stipendio

Il capoverso 1 fissa la prassi attuale. Il Consiglio dello IUFFP stabilisce, nell'ambito della classificazione globale, le funzioni che sono necessarie affinché lo IUFFP possa adempiere il suo mandato. Le competenze necessarie, la formazione richiesta e i compiti legati alla funzione sono stabiliti nelle descrizioni delle funzioni subordinate all'approvazione da parte del Consiglio dello IUFFP. Nel piano di classificazione il Consiglio dello IUFFP attribuisce ogni funzione a una classe di stipendio specifica. Gli articoli 20-23 dell'ordinanza in vigore possono essere abrogati.

Capoverso 3: il limite massimo dello stipendio del direttore è stabilito dalla SG DEFR e dall'UFPER d'intesa con la Delegazione delle finanze delle Camere federali nonché definito nell'Ordinanza. Conformemente a un accordo tra il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze delle Camere federali, la classificazione di funzioni nella classe 32 e superiore deve essere sottoposta alla Delegazione delle finanze per l'approvazione. In considerazione del fatto che anche l'ordinanza deve essere sottoposta alla Delegazione delle finanze, nelle unità paragonabili dell'Amministrazione federale decentralizzata si è affermata la prassi di ancorare la classificazione nella rispettiva ordinanza.

Sezione 3: Previdenza professionale

2.15 Articolo 18

L'adattamento è puramente di carattere redazionale e non ha conseguenze sostanziali.

2.16 Articolo 18a

Abrogato poiché questa competenza del Consiglio dello IUFFP è ora contemplata nell'articolo 11c capoverso 3 lettera h. Questo adeguamento non ha conseguenze sostanziali.

2.17 Articoli 20 - 23

Queste disposizioni vengono abrogate, i docenti vengono ora inseriti nella categoria del personale scientifico. Questo non comporta soppressioni di funzioni, ma è mirato a una semplificazione (cfr. 2.9).

Le regolamentazioni sulle occupazioni accessorie ancorate nelle rispettive disposizioni non devono essere disciplinate nell'Ordinanza IUFFP, poiché in questo caso si applica l'articolo 91 della LPers. Le disposizioni concernenti l'utilizzo di mezzi dello IUFFP sono esplicitate nell'articolo 18 della nuova Ordinanza sul personale IUFFP.

Capitolo 6: Tutela degli interessi della Confederazione

2.18 Articolo 24

L'adeguamento rispecchia la prassi attuale e non comporta conseguenze sostanziali.

2.19 Articoli 25 – 26

Gli adeguamenti rispecchiano la prassi attuale e non hanno conseguenze sostanziali.

2.20 Articolo 28

Abrogato poiché questa disposizione è ora contemplata nell'articolo 33a.

Capitolo 7: Finanze ed emolumenti

2.21 Articolo 31

Il capoverso 3 viene completato basandosi sulla legge tipo dell'AFF. In sintonia con la terminologia della LFPr viene qui utilizzato il termine «prestazioni commerciali». Rimane riservato l'articolo 48a capoverso 2 LFPr, secondo cui il DEFR può concedere deroghe per determinate prestazioni a condizione che non venga fatta concorrenza all'economia privata.

2.22 Articolo 32

Con questa disposizione lo IUFFP viene autorizzato a costituire riserve per un ammontare equivalente al 10 per cento di un preventivo annuale. Le riserve possono servire esclusivamente per finanziare investimenti concretamente pianificati e necessari e non possono essere utilizzate per sovvenzionare trasversalmente prestazioni commerciali tramite la costituzione di un capitale proprio.

Grazie a questa possibilità di costituire delle riserve lo IUFFP dispone di un mezzo per una gestione efficiente e sostenibile dell'attività. Se viene superato il tetto massimo del 10 per cento, il contributo finanziario della Confederazione viene decurtato in corrispondenza. Non vengono computati sul 10 per cento i pagamenti di terzi.

Le riserve sono impiegate per compensare le perdite nonché per il finanziamento di progetti e investimenti previsti.

2.23 Articolo 33 capoverso 2

Si tratta qui di una precisazione senza conseguenze sostanziali.

2.24 Articolo 33a

Gli adeguamenti riflettono la prassi attuale e non comportano conseguenze sostanziali.

Capitolo 8: Diritto disciplinare

2.25 Articolo 34 capoverso 1

Qui è precisato che si tratta di misure disciplinari nei confronti degli studenti e viene ridotta la densità delle regolamentazioni.

2.26 Articoli 39 – 41

Queste disposizioni non sono più necessarie e vengono dunque abrogate.

3 Ordinanza sul personale IUFFP

Sezione 1: Disposizioni generali

3.1 Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione

In quanto unità dell'Amministrazione federale decentralizzata, lo IUFFP ha la facoltà di derogare in alcuni ambiti dal diritto in materia di personale federale. Nei casi in cui ciò non è possibile o opportuno sono applicabili le disposizioni esecutive relative alla LPers.

3.2 Articolo 2 Politica del personale

La disposizione corrisponde alla prassi odierna.

3.3 Articolo 3 Organo competente

Nella legislazione sul personale federale si parla più volte di «organo competente» (per es. nell'art. 2 dell'Ordinanza sul personale federale [OPers]). A titolo di precisazione in questa sede sono definiti come «organo competente» rispettivamente il presidente del Consiglio dello IUFFP e la Direzione dell'Istituto.

Sezione 2: Messa a concorso dei posti

3.4 Articolo 4

A detta dell'articolo 7 LPers, i posti vacanti devono essere messi a pubblico concorso. Tale requisito è adempiuto qualora i posti vacanti vengono pubblicati nel bollettino elettronico dei posti vacanti (Intranet e Internet) della Confederazione (eRecruiting). Dato che lo IUFFP non ha accesso alla piattaforma Internet della Confederazione e non può quindi utilizzare il bollettino dei posti vacanti della Confederazione, pubblica i suoi posti vacanti in altri organi confacenti.

Nel capoverso 2 è dichiarato applicabile per analogia l'articolo 22 capoverso 2 dell'OPers. Di conseguenza, in particolare i posti a tempo determinato e i posti da occupare per via interna non vengono più necessariamente pubblicati.

Con il capoverso 3 viene ampiamente ripreso l'articolo 22 capoverso 3 dell'OPers.

Sezione 3: Stipendio e prestazioni accessorie

Osservazione preliminare

L'evoluzione dello stipendio, i principi per stabilire lo stipendio iniziale e il premio di prestazione devono essere disciplinati nell'Ordinanza sul personale.

La soluzione proposta riprende elementi dell'Istituto federale di metrologia METAS e dei PF, che sono organizzativamente paragonabili e, nei punti in cui si rivela opportuno, rimanda alla regolamentazione prevista dall'OPers.

3.5 Articolo 5 Principio

È applicabile il principio secondo cui lo stipendio si compone di uno stipendio base più un'eventuale quota legata alle prestazioni. Questa regolamentazione è analoga a quella del METAS (art. 23 cpv. 1 dell'Ordinanza sul personale del METAS).

3.6 Articolo 6 Stipendio iniziale

Al momento di definire lo stipendio iniziale nel quadro della classe di stipendio stabilita, l'organo competente tiene conto in particolare della formazione, dell'esperienza professionale e di vita, così come della situazione sul mercato del lavoro.

3.7 Articolo 7 Valutazione delle prestazioni / Articolo 8 Evoluzione dello stipendio / Articolo 9 Premio di prestazione

Lo IUFFP mira ad offrire condizioni di lavoro concorrenziali a tutte le fasce d'età e in un contesto lavorativo che promuova lo sviluppo personale e l'efficienza dei collaboratori. Una politica salariale simultaneamente imperniata sulla continuità e sulle prestazioni contribuirà a raggiungere questo obiettivo.

Lo IUFFP rinuncia consapevolmente ad allinearsi alle modifiche relative alla valutazione delle prestazioni contenute nell'OPers che sono entrate in vigore con effetto dal 1° gennaio 2015. I livelli di valutazione riportati nell'articolo 7 corrispondono alla prassi attualmente applicata presso lo IUFFP. La valutazione secondo la lettera a corrisponde a una valutazione nel livello 4 secondo l'articolo 17 OPers, mentre la lettera b corrisponde a una valutazione nel livello 3, la lettera c a una valutazione nel livello 2 e la lettera d a una valutazione nel livello 1.

In passato l'attuazione vincolante delle decisioni del Consiglio federale riguardo all'evoluzione dello stipendio si è dimostrata poco opportuna poiché ostacola sensibilmente la pianificazione del preventivo (cfr. anche constatazioni riguardo all'art. 10).

La soluzione proposta tiene conto delle esigenze menzionate all'inizio e, al tempo stesso, permette al Consiglio dello IUFFP di reagire in modo flessibile a un eventuale peggioramento della situazione finanziaria dello IUFFP. Il fatto di vincolare l'evoluzione dello stipendio all'importo massimo della classe di stipendio garantisce che i collaboratori giovani possano beneficiare dell'evoluzione dello stipendio nella stessa misura dei collaboratori di lunga data.

L'entità massima del premio di prestazione si orienta alla quota del 10 per cento decisa per l'Amministrazione federale a partire dal 1° gennaio 2016.

3.8 Articolo 10 Compensazione del rincaro e aumento reale dello stipendio

Lo IUFFP è finanziato attraverso un limite di spesa deciso sulla base del Messaggio del Consiglio federale concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (Messaggio ERI). In questo budget viene pronosticato il rincaro nell'ambito del personale. Questa previsione è poi vincolante per lo IUFFP nel senso che il limite di spesa non viene adattato neppure qualora il

Dipartimento delle finanze dovesse decidere una compensazione del rincaro più elevata. Ciò ha comportato dei problemi in passato, e lo IUFFP ha dovuto compensare l'aumento in altre voci del budget. Con la soluzione proposta si vuole evitare che vengano effettuati risparmi a spese del personale, cosa che è evidenziata tramite l'obbligo di compensazione secondo il capoverso 3.

In considerazione del fatto che con la presente regolamentazione lo IUFFP non è più vincolato alla citata decisione del Dipartimento delle finanze, in virtù del capoverso 4 consulta i partner sociali prima di prendere una decisione in merito.

3.9 Articolo 11 Indennità giornaliera per malattia o infortunio

A differenza delle unità dell'Amministrazione federale centrale, lo IUFFP non ha stipulato un'assicurazione contro gli infortuni presso la Suva (cfr. art. 98 cpv. 2 dell'Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni).

Questa disposizione è stata inserita per dare sicurezza ai collaboratori ammalati o infortunati. A differenza dell'Amministrazione federale, lo IUFFP ha stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera. L'Istituto universitario può accollarsi integralmente o in parte il premio assicurativo. Ciò equivale a un miglioramento per i lavoratori che secondo l'articolo 91 capoverso 2 della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)¹ sono obbligati a prendersi a carico il premio.

Se non sono adempite le premesse stabilite nel capoverso 2, lo IUFFP non ha la facoltà di disdire il rapporto di lavoro e lo stipendio viene ulteriormente versato in virtù dell'articolo 56 OPers.

Sezione 4: Orario e luogo di lavoro

3.10 Articolo 12 Luogo di lavoro

Come finora, i collaboratori dello IUFFP svolgono generalmente il loro orario di lavoro presso le sedi degli istituti regionali.

Il rilascio dell'autorizzazione a lavorare fuori sede oppure a domicilio deve avvenire senza inutili complicazioni burocratiche conformemente alle Direttive per l'autorizzazione a lavorare fuori sede.

3.11 Articolo 13 Rilevamento del tempo di lavoro / Articolo 14 Applicazione della pianificazione individuale del tempo di lavoro

Come datore di lavoro moderno lo IUFFP prevede il modello di durata del lavoro calcolata sull'arco dell'anno come modello base. Come è prassi corrente anche in altre scuole universitarie, lo IUFFP applica la pianificazione individuale dell'orario di lavoro. Con la presente disposizione si vuole dare una base legale corretta a tale prassi.

¹ RS 832.20

Sezione 5: Conferimento di titoli

3.12 Articolo 15 Conferimento del titolo di professore

La cerchia dei possibili candidati al titolo di professore viene ampliata nel senso che non è più limitata al corpo docente. Il titolo di professore è una designazione di funzione che non ha incidenze sul salario.

Finora il conferimento di un titolo di professore era limitato al corpo docente nonché a un numero di titoli pari a nove persone. La nuova formulazione è più aperta e consente di ottenere una regolamentazione paragonabile a quella di altre scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche. In futuro si continuerà tuttavia ad attenersi alla pratica restrittiva del conferimento di un titolo di professore. In questo contesto, il valore di riferimento definito pari a nove persone rimane invariato. Nell'Ordinanza sul personale IUFFP, inoltre, i requisiti qualitativamente elevati nel confronto nazionale che un collaboratore deve soddisfare al fine di ottenere il titolo di professore consentono tuttora di garantire che il conferimento del titolo di professore avvenga con il dovuto riserbo.

Sezione 6: Realizzazione e mantenimento delle competenze

3.13 Articolo 16 Sviluppo del personale e mantenimento delle competenze

I vigenti articoli 14 e 15 vengono raggruppati. Ciò non comporta cambiamenti sostanziali. Al fine di evidenziare, specialmente per i docenti della formazione professionale, il radicamento centralizzato nella pratica, il capoverso 2 è stato ampliato con l'aggiunta della competenza pratica.

3.14 Articolo 17 Rimborso dei costi di formazione e formazione continua

La regolamentazione riguardo al rimborso dei costi di formazione e formazione continua viene precisata, ma corrisponde comunque sostanzialmente alla prassi vigente. Il capoverso 4 prevede una clausola per i casi di rigore.

Sezione 7: Obbligo di rimborso

3.15 Articolo 18 Obbligo di rimborso

Gli attuali articoli 19 e 20 non corrispondono al livello di regolamentazione e vengono dunque soppressi.